

ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Piazza della Repubblica – 84043 Agropoli (SA)

P.I. n. 03722100652 C.F.: 81000570655

Fax. 0974/1902212 Tel. 0974/1902213

Determina Dirigenziale n. 33 del 23/06/2022

Oggetto:	CREDITO DELL'AZIENDA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE IN GIUDIZIO PER IL RECUPERO DEL CREDITO – CIG: Z8536E72D3.
-----------------	--

IL DIRETTORE

PREMESSO

- che con ricorso depositato il 4 dicembre 1989 il Consorzio Acquedotto del Calore chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di emettersi ingiunzione di pagamento per la somma di £. 249.901.475 nei confronti del Comune di Ogliastro Cilento per quote arretrate, interessi di mora ed altro relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 e 1989;
- che con decreto n. 188/89, emesso in data 5 dicembre 1989, il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania ingiungeva al Comune di Ogliastro Cilento di pagare al Consorzio Acquedotto del Calore la somma di £. 249.901.475, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dalla domanda e fino all'integrale soddisfo nonché le spese e competenze della procedura, liquidate in £. 1.121.000, di cui £. 111.000 per spese propriamente dette, £. 510.000 per competenze di procuratore e £. 500.000 per onorario di avvocato, oltre successive occorrenze, IVA e CNAP;
- che con sentenza n. 269/2001, pubblicata il 30 aprile 2001, il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dal Comune di Ogliastro Cilento, confermava integralmente il decreto monitorio opposto e condannava il Comune di Ogliastro Cilento alla rifusione in favore del Consorzio Acquedotto del Calore delle spese di giudizio, liquidate in £. 4.193.000, di cui £. 493.000 per verosimili esborsi, £. 1.700.000 per diritti e £. 2.000.000 per onorario;
- che nelle more il Consorzio Acquedotto del Calore assumeva la denominazione di Consorzio Intercomunale del Calore Lucano;
- che con sentenza n. 545/03, pubblicata in data 28 agosto 2003, la Corte di Appello di Salerno rigettava l'appello proposto dal Comune di Ogliastro Cilento avverso la sentenza n. 26/2021 del Tribunale di Vallo della Lucania e condannava il Comune appellante alla rifusione delle spese di giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi euro 3.482,56, di cui euro 204,56 per esborsi, euro 1.280,00 per diritti, euro 1.700,00 per onorari, euro 298,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e Cassa Previdenza;

- che con atto di precetto notificato in data 29 dicembre 2006 il Consorzio Intercomunale del Calore Lucano intimava al Comune di Ogliastro Cilento di pagare la somma di euro 313.356,54, oltre spese di notifica e successive occorrenze, entro dieci giorni, sotto comminatoria di esecuzione forzata in difetto;
- che con atto di citazione notificato in data 12 gennaio 2007 il Comune di Ogliastro proponeva opposizione avverso il precetto notificato il 29 dicembre 2006;
- che nelle more il Consorzio Intercomunale del Calore Lucano prima assumeva la denominazione e forma giuridica di Acquedotti del Calore Lucano S.p.A. e indi quella attuale di Acquedotti del Calore Lucano Azienda Speciale Consortile;
- che con sentenza n. 114/2022, depositata il 14 febbraio 2022, il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava l'opposizione condannando il Comune di Ogliastro Cilento al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 6.339,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge.
- Che con atto notificato via PEC in data 23 marzo 2022 ai difensori dell'Ente, avv.ti Celestino Sansone ed Ester Sansone, il Comune di Ogliastro Cilento ha proposto appello avverso la sentenza n. 114/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania
- Che appare assolutamente necessario procedere al recupero del credito vantato dall'Azienda nei confronti del Comune di Ogliastro Cilento sulla base dei titoli esecutivi sopra richiamati

VISTO

- che le disposizioni dello Statuto vigente prevedono, tra le attribuzioni del Direttore, la rappresentanza generale dell'Ente, nella quale è da intendersi compresa quella dello stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;
- che l'Acquedotti del Calore Lucano Azienda Speciale Consortile non è dotata di autonoma avvocatura e, quindi, vi è la necessità di affidare l'incarico di patrocinio, rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio ad avvocati liberi professionisti di fiducia;
- che si intende confermare piena fiducia negli avv.ti Celestino Sansone ed Ester Sansone, del Foro di Vallo della Lucania, con studio in Vallo della Lucania alla via Stefano Passero n. 73, che hanno già efficacemente assistito l'Ente innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e si reputa opportuno continuare ad avvalersi della loro opera professionale;
- l'art. 9 del D.L. n. 1 del 24/01/2012, così come convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 che ha abrogato le tariffe professionali e quindi il compenso può essere liberamente pattuito tra le parti, in rapporto al livello di complessità dell'incarico da assumere ed in coerenza con i vincoli di bilancio ed i parametri di spesa dell'Ente;
- che è stato redatto lo schema di convenzione, contenente la disciplina del rapporto giuridico ed economico che dovrà intercorrere tra l'Ente ed il professionista da incaricare;

RITENUTO

- **che** gli importi complessivi dei servizi richiesti sono inferiori a € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- il D. Lgs. 267/2000;
 - il D. Lgs. 175/2016;
 - il D. Lgs. 100/2017;
 - il Verbale di Assemblea dei Soci n. 3 del 21 dicembre 2020, con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Direttore Generale;
-
- necessario **procedere** al recupero del credito vantato dall'Azienda nei confronti del Comune di Ogliastro Cilento sulla base dei titoli esecutivi in premessa richiamati, da ritenere pienamente legittimo e fondato tanto in diritto quanto nei fatti e negli accertamenti svolti dall'Autorità Giudiziaria nell'ultratrentennale contenzioso sopra ricordato;
 - di **confermare** piena fiducia negli avv.ti Celestino Sansone ed Ester Sansone, del Foro di Vallo della Lucania, affidando a tali professionisti l'incarico di patrocinio, rappresentanza, assistenza e difesa legale dell'Ente contro il Comune di Ogliastro Cilento anche nella fase esecutiva;
 - di **rilasciare** formale procura per la difesa dell'Ente nel giudizio di esecuzione ai legali incaricati, conferendo loro il più ampio mandato ed i necessari poteri per il compimento di tutti gli atti connessi e consequenziali, con ogni facoltà di legge, allo scopo di recuperare il credito dell'Azienda;
 - di **stabilire** che l'incarico sia regolato dalle condizioni tutte di cui all'allegato schema di convenzione, per una spesa complessiva di euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00), comprese spese generali, oltre oneri riflessi se dovuti, rinviando alla stessa convenzione la disciplina di maggior dettaglio del rapporto giuridico ed economico intercorrente tra l'Ente ed il professionista in virtù del rilascio della procura.
 - che in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed in riferimento all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, l'operazione di cui trattasi è associata al **CIG: Z8536E72D3**.

DETERMINA

1. di **procedere** al recupero del credito vantato dall'Azienda nei confronti del Comune di Ogliastro Cilento sulla base dei titoli esecutivi in premessa richiamati, da ritenere pienamente legittimo e fondato tanto in diritto quanto nei fatti e negli accertamenti svolti dall'Autorità Giudiziaria nell'ultratrentennale contenzioso sopra ricordato;
2. di **confermare** piena fiducia negli avv.ti Celestino Sansone ed Ester Sansone, del Foro di Vallo della Lucania, affidando a tali professionisti l'incarico di patrocinio, rappresentanza, assistenza e difesa legale dell'Ente contro il Comune di Ogliastro Cilento anche nella fase esecutiva;
3. di **rilasciare** formale procura per la difesa dell'Ente nel giudizio di esecuzione ai legali incaricati, conferendo loro il più ampio mandato ed i necessari poteri per il compimento di tutti gli atti connessi e consequenziali, con ogni facoltà di legge, allo scopo di recuperare il credito dell'Azienda;
4. di **stabilire** che l'incarico sia regolato dalle condizioni tutte di cui all'allegato schema di convenzione, per una spesa omnicomprensiva di euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00), comprese spese generali, oltre oneri riflessi se dovuti,

rinviano alla stessa convenzione la disciplina di maggior dettaglio del rapporto giuridico ed economico intercorrente tra l'Ente ed il professionista in virtù del rilascio della procura.



IL DIRETTORE
Agostino A. SICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Agostino A. SICA", written over the printed name.

**SCHEMA DI CONVENZIONE DI INCARICO
CONCERNENTE IL PATROCINIO, ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE**

ALLEGATO A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 33 del 23/06/2022

- a) Agli effetti tutti del presente incarico, gli avvocati **Celestino Sansone (C.F. SNSCST69B08L628E)** ed **Ester Sansone (C.F. SNSSTR72E59L628F)**, del Foro di Vallo della Lucania eleggono domicilio presso lo studio legale in Vallo della Lucania, via Stefano Passero n. 73.
- b) Essi, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiarano formalmente di accettarlo nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del e delle clausole di seguito elencate.
- c) L'incarico concerne la difesa e la rappresentanza in giudizio di Acquedotti del Calore Lucano Azienda Speciale Consortile per procedere al recupero del credito vantato dall'Azienda in forza del decreto ingiuntivo n. 188/89 reso dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania il 5 dicembre 1989, della sentenza n. 269/01 pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 24 aprile 2001, della sentenza n. 545/03 pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno in data 22 maggio 2003, della sentenza n. 114/2022, resa dal Tribunale di Vallo della Lucania il 10 febbraio 2022.
- d) A tal fine, il Direttore Generale rilascerà apposita formale procura. L'incarico è conferito per la sola fase di esecuzione di appello mentre per gli ulteriori ed eventuali fasi e gradi l'Azienda si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.
- e) L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alle questioni dedotte nei giudizi, di talché l'Azienda potrà richiedere agli Avvocati incaricati delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire i giudizi, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione dei giudizi, l'Azienda dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, i Professionisti sono tenuti a rappresentare per iscritto all'Azienda ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Essi si impegnano a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, **avendo cura di rimettere tempestivamente all'Azienda, senza diritto a rimborsi spese, copia di ogni atto prodotto in giudizio.** Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.
- f) La facoltà di transigere resta riservata all'Azienda, restando obbligo dei Professionisti incaricati soltanto di prospettare le soluzioni delle controversie più favorevoli all'Azienda.
- g) Gli Avvocati incaricati dichiarano formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo **dichiarano** sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevoli delle conseguenze in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli artt. 38 (*Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze*), 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*), 75 (*Decadenza dai benefici*), 76 (*Norme Penali*) del d.P.R. n. 445/2000 **di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico), e che, inoltre, egli non si sono occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di inconfiribilità o incompatibilità con l'incarico testé accettato alla luce delle vigenti norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.** Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 1458 e ss. del codice civile, al verificarsi anche di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.
- h) **Gli incaricati si impegnano a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto.** In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Azienda agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto f).
- i) Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 01/2012 (convertito con modificazioni in legge n. 27/2012) per la procedura in narrativa, in deroga ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, gli incaricati accettano l'onorario complessivo pari ad **€ 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00)**, comprensivo di spese generali 15%, oltre oneri riflessi se dovuti (per una spesa complessiva lorda massima di €. 5.709,60). Successivamente alla sottoscrizione del presente atto, gli Avvocati, ovvero uno solo di essi per conto di entrambi, potranno

avanzare richiesta di erogazione di un **anticipo** del compenso pattuito nel limite di complessivi €. 2.000,00, comprese le spese generali ed oltre oneri riflessi per CNAP ed IVA se ed in quanto dovuta per un importo complessivo di € 2.537,60. La liquidazione del saldo del compenso pattuito potrà essere effettuata solo all'esito della procedura esecutiva intrapresa.

- j) L'incarico si intende esaurito in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 cc. o comunque alla data del deposito dei provvedimenti giurisdizionali che concludono il grado dei giudizi cui si riferisce l'incarico. Al riguardo, gli incaricati comunicheranno per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito dei provvedimenti giurisdizionali. In quella stessa sede, essi prospetteranno ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.
- k) L'Azienda metterà a disposizione degli incaricati la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione delle controversie. Essi riceveranno copia autentica degli atti, salvo che, per necessità di legge, non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso i Professionisti renderanno dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- l) Gli incaricati si impegnano al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
- m) Per le eventuali controversie nascenti dal presente atto, sarà competente il **Tribunale di Vallo della Lucania**.
- n) **È stabilita l'incompatibilità dell'incaricato per le azioni contro l'ente.**
- o) Il rapporto con l'ente è di lavoro autonomo e non di lavoro subordinato.
- p) Le spese del presente atto, nonché quelle accessorie, sono a totale carico del professionista. Per quanto non previsto, si intendono applicabili le norme di legge e regolamento vigenti in materia.
- q) Acquedotti del Calore Lucano Azienda Speciale Consortile dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente convenzione, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Azienda a clucano.it. Qualora nell'esercizio delle suddette attività si dovesse provvedere al trattamento di dati personali, ci si atterrà alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. In tal caso il responsabile del trattamento dei dati personali è il sottoscritto Direttore.

Letto, approvato e sottoscritto come di seguito in Vallo della Lucania,

Per Acquedotti del Calore Lucano Azienda Speciale Consortile



Il Direttore

Gli Avvocati

.....